



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO TIPO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO, AI SENSI DELL'ART.24 BIS DELLA L. 109/94 COORDINATA CON LE NORME DELLE LL.RR. n. 7/2002 E 7/2003

Art.1

1) *E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Campofiorito per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art.24 bis della L. 109/94 coordinata con le norme delle L.L.RR. n. 7/2002 e 7/2003.*

Art.2

- 1) *Sono iscritti all'albo, le imprese aventi sede nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Alto Belice Corleonese e che siano in possesso della qualifica SOA ovvero che siano iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- 2) *Le imprese in possesso della qualificazione SOA non possono assumere per cottimo-appalto lavori di importo superiore a € 150.000,00 relativa alla qualificazione posseduta;*
- 3) *Le imprese individuali o società che siano iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, non possono assumere per cottimo-appalto lavori di importo superiore a € 150.000,00 ovvero di importo superiore ai requisiti di qualificazione posseduti secondo quanto prescritto dall'art.5 della L.R. 7/03;*
- 4) *Le imprese artigiane, iscritte da almeno due anni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo di € 150.000,00;*
- 5) *Le cooperative di produzione e lavoro iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da almeno due*

anni nel registro prefettizio, possono assumere lavori fino a € 150.000,00.

6) I richiedenti sono iscritti per gli importi e specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art.3

1) Per ottenere l'iscrizione nell'albo, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Campofiorito, correlandola con i documenti e certificati seguenti:

a) Attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato agricoltura contenente l'indicazione delle attività specifica della ditta, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

b) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa non sia in corso una procedura di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

c) Certificato generale del casellario giudizionale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali;

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

2) L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art.10 sexies della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma 6° del citato art.10 sexies della Legge 31 maggio 1965 n. 575.

Ai sensi dell'art.38 della l.r.7/2002 tali certificazioni sono estese, nel caso di società, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Art.4

- 1) *L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.*
- 2) *Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione;*
- 3) *Dopo la formazione dell'albo le nuove iscrizioni e le modificazione che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuove iscrizione e le richiesta di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ciascun anno;*
- 4) *Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, con l'obbligo, però, di comunicare quelle modifiche che comportano la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.*
- 5) *Si procede anche in corso dell'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal citato art. 6 del presente regolamento.*

Art.5

- 1) *L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:*
 - a) *sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;*
 - b) *siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;*
 - c) *siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;*
 - d) *condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;*
 - e) *negligenza nell'esecuzione dei lavori;*
 - f) *infrazione, debitamente accertate e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;*
 - g) *inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.4;*

- 2) nel caso di cui al punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio;
- 3) Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), ed f) determina la durata della sospensione.

Art.6

- 1) Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto che per natura o per gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 2 dicembre 1956, n.1423 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa.
 - d) Fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) Domanda di cancellazione dell'albo;
 - f) Recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere a), e), f) e g) dell'articolo precedente;
- 2) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art.7

- 1) I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni, per le deduzioni.

Art.8

- 1) Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di un importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Campofiorito, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, la raccomandata

contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

- 2) Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune.*
- 3) Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.*
- 4) Impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il capo dell'ufficio tecnico deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta raccomandata di offerta che verrà spedita contemporaneamente, dando almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.*
- 5) L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Campofiorito, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno nell'anno stesso;*
- 6) Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.*
- 7) Ai sensi dell'art. 24 bis, comma 3, della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2003, non possono essere aggiudicati, nel corso di uno stesso anno solare, lavori ad una stessa impresa per un importo superiore a 150.000,00 euro.*
- 8) Nei casi di urgenza motivata, i termini di cui al presente articolo possono ridursi fino alla metà.*

Art.9

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione, all'Albo Pretorio, a termine di legge, dandosi atto che lo stesso segue lo schema-tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25/XI/93.